Mediatore europeo

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la* traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

# Decisione della Mediatrice europea relativa al caso 1050/2018/DL sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai messaggi di posta elettronica di un funzionario concernenti una proposta legislativa

Decisione
**Caso** 1050/2018/DL - **Aperto(a) il** 10/10/2018 - **Decisione del** 29/04/2020 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Riscontrati estremi di cattiva amministrazione ) |

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico alla posta elettronica ricevuta e inviata di un funzionario della Commissione relativa all'articolo 13 della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. La Commissione ha ritenuto di non essere in grado di recuperare, identificare e concedere l'accesso ai messaggi di posta elettronica richiesti sulla base della tutela della privacy.

La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha riscontrato che i messaggi di posta elettronica di natura professionale non costituiscono dati personali. Inoltre, se il funzionario dovesse identificare e recuperare i propri messaggi di posta elettronica, ciò non potrebbe certamente essere considerato un atto di trattamento di dati personali.

La Mediatrice ha pertanto proposto che la Commissione chieda al funzionario di identificare e recuperare qualsiasi documento pertinente che sia ancora conservato nel suo account di posta elettronica e di cercare nel registro dell'istituzione i documenti pertinenti. Dopo aver identificato i documenti, la Commissione dovrebbe valutare se divulgarli o meno in conformità con le disposizioni stabilite dalle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti.

La Commissione non ha accettato la proposta di soluzione della Mediatrice. La Mediatrice ha pertanto ritenuto che la mancata richiesta a un funzionario, da parte della Commissione, di identificare e recuperare i suoi messaggi di posta elettronica nella casella di posta di lavoro ufficiale, in modo da consentire alla Commissione di valutare se tali messaggi potevano essere

divulgati in risposta a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti, costituisca un caso di cattiva amministrazione.

Effettuata conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1]

# Contesto della denuncia

**1.** Il 15 marzo 2018 il denunciante ha chiesto alla Commissione europea l'accesso del pubblico alla *"[una] copia della corrispondenza in arrivo e in uscita della [X* [2]] [Link] *relativa all'articolo 13 della direttiva sul mercato unico digitale"* in conformità alle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti [3] [Link].

**2.** Il 2 maggio 2018 la Commissione ha negato l'accesso alle e-mail richieste sulla base della protezione della vita privata [4] .

**3.** Il 3 maggio 2018 il denunciante ha presentato una domanda di riesame, una cosiddetta "domanda di conferma", chiedendo alla Commissione di riesaminare la sua posizione.

**4.** Il 6 giugno 2018 la Commissione ha confermato il suo rifiuto di concedere l'accesso del pubblico ai documenti richiesti. La Commissione ha spiegato che le e-mail provenienti da o inviate a una persona specificatamente identificata costituiscono "dati personali" ai sensi dell'allora vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali. [5] [Link] Di conseguenza, secondo la Commissione, sarebbe stato necessario, per gestire la richiesta del denunciante, eseguire un atto di trattamento dei dati personali del funzionario. Poiché solo in circostanze eccezionali la Commissione poteva accedere ai messaggi di posta elettronica detenuti negli account di posta elettronica di lavoro del suo personale, essa ha sostenuto di non essere in grado di farlo nel caso di specie. Anche se le e-mail fossero state recuperate e identificate, la Commissione ha sostenuto che non sarebbe in grado di trasferire i dati personali poiché il destinatario non ha dimostrato la necessità di tale trasferimento [6] [Link].

**5.** Insoddisfatto della decisione della Commissione, il denunciante si è rivolto al Mediatore il 7 giugno 2018. Il Mediatore si è interrogato sul rifiuto della Commissione di concedere l'accesso alle e-mail richieste. Ha valutato le informazioni e le argomentazioni fornite dal denunciante e dalla Commissione.

# Proposta di soluzione del Mediatore

## Proposta di soluzione del Mediatore

**6.** Sulla base della sua indagine, la Mediatrice ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione alla denuncia.

**7.** Il Mediatore ha ritenuto che le e-mail inviate o ricevute da un funzionario che riguardano politiche, attività o decisioni dell'UE, e che non sono state definitivamente cancellate dall'account di posta elettronica di lavoro del funzionario al momento della ricezione della richiesta di accesso del pubblico da parte della Commissione, siano "documenti" "in possesso della Commissione". Esse sono pertanto soggette alle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti. Il Mediatore ha precisato che le norme di accesso si applicavano solo alle e-mail connesse al lavoro e che le e-mail di natura personale erano pertanto escluse dall'ambito di applicazione delle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico.

**8.** Il Mediatore non è d'accordo con la Commissione sul fatto che l'identificazione dei documenti richiesti costituisca un atto di "trattamento di dati personali". Anche se fosse considerato un atto del genere, il Mediatore ha sostenuto che era necessario che la Commissione rispettasse i suoi obblighi giuridici.

**9.** Il Mediatore ha sostenuto che era di competenza della Commissione recuperare le e-mail relative al lavoro dall'account di posta elettronica del funzionario, nel pieno rispetto dei dati personali e della vita privata dell'individuo. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione potesse chiedere o, se necessario, richiedere al funzionario di recuperare le e-mail pertinenti dal proprio account di posta elettronica, in quanto ciò non richiederebbe certamente alla Commissione di trattare i dati personali del funzionario.

**10.** Inoltre, se i messaggi di posta elettronica richiesti fossero già registrati nel sistema di gestione dei documenti della Commissione, potrebbero essere recuperati senza consultare l'account di posta elettronica del funzionario.

**11.** Sulla base delle risultanze di cui sopra, il Mediatore ha proposto che " **la Commissione dovrebbe ordinare al funzionario interessato di identificare e recuperare qualsiasi documento pertinente ancora conservato nell'account di posta elettronica del membro del personale. La Commissione dovrebbe anche consultare il proprio registro dei documenti per i documenti pertinenti".** Inoltre, il Mediatore **ha proposto che "dopo aver individuato i documenti, la Commissione dovrebbe valutare se divulgarli o meno conformemente alle disposizioni stabilite dalle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti".**

## Risposta della Commissione alla proposta del Mediatore

**12.** La Commissione ha respinto la proposta di soluzione del Mediatore.

**13.** La Commissione ha convenuto con il Mediatore di poter pubblicare messaggi di posta elettronica dei suoi funzionari nell'ambito del loro lavoro. Tuttavia, tale identificazione e pubblicazione non potrebbero privare i membri del personale del diritto alla protezione dei loro dati personali ai sensi delle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti [7] .

**14.** La Commissione ha ritenuto che la proposta *del Mediatore "di ordinare al funzionario di identificare e recuperare qualsiasi documento pertinente [...]"* mirasse a chiedere al funzionario interessato se avrebbe conservato messaggi di posta elettronica relativi alla richiesta. Nel caso di specie, le informazioni sull'esistenza della corrispondenza con l'interessato identificato costituiscono informazioni sulle specifiche attività professionali di tale interessato. A tale riguardo, la Commissione ha sostenuto che la nozione di "vita privata" non può essere intesa nel senso che le attività professionali o commerciali di persone fisiche o giuridiche sono escluse [8] .

**15.** Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le informazioni sull'esistenza della corrispondenza costituissero dati personali di tale interessato. Data la portata specifica della presente richiesta di accesso ai documenti, la Commissione ha dichiarato che sia l'elenco che il contenuto delle e-mail costituivano dati personali. La Commissione ha sostenuto che ciò si applica sia alle e-mail non registrate che alle e-mail registrate nel suo sistema di gestione aziendale. Inoltre, non ha ritenuto possibile preparare una versione anonima dell'elenco.

**16.** In tale contesto, e poiché il denunciante non ha dimostrato la necessità di ottenere il trasferimento dei dati [9] , la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di trasferire, attraverso la divulgazione al pubblico, l'elenco della corrispondenza in entrata e in uscita. Per gli stessi motivi, poiché la richiesta di accesso ai documenti è stata espressa in termini riferiti a un interessato designato, la Commissione ha constatato che un esame specifico e individuale di ciascun documento richiesto non poteva che comportare un rifiuto sulla base della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

## Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

**17.** Il Mediatore è deluso dal fatto che la Commissione non abbia accettato la sua proposta di soluzione.

**18.** È chiaro che se un'istituzione dovesse accedere alla casella di posta elettronica di un membro del personale al fine di identificare e recuperare le e-mail, tale accesso, identificazione e recupero costituirebbero il trattamento dei dati personali da parte dell'istituzione. L'istituzione dovrebbe rispettare i requisiti del regolamento sulla protezione dei dati nell'effettuare tale trattamento di dati personali.

**19.** Tuttavia, se un'istituzione dovesse chiedere a un membro del personale di identificare e recuperare le e-mail relative al lavoro che si trovano nella propria casella di posta elettronica, le azioni necessarie per identificare e recuperare tali e-mail, **da parte dell'interessato,** non possono essere considerate atti di "trattamento di dati personali" ai sensi del regolamento sulla protezione dei dati. Una persona non può violare i propri diritti in materia di protezione dei dati trattando i propri dati personali.

**20.** Il fatto che le e-mail così recuperate possano essere rese pubbliche dipenderebbe quindi da un'analisi del contenuto delle e-mail in questione. Se le e-mail contengano dati personali, come

i nomi delle persone fisiche, potrebbero essere cancellate prima che l'accesso fosse concesso, se tale contenuto fosse l'unico ostacolo alla divulgazione.

**21. Il Mediatore** non può speculare sull'esistenza o meno di messaggi di posta elettronica pertinenti nella casella di posta del funzionario interessato. Inoltre, non è possibile per il Mediatore speculare sulla possibilità di pubblicare o meno tali messaggi di posta elettronica, tenendo conto del loro contenuto specifico. Tale impossibilità deriva dal fatto che la Commissione non ha chiesto al funzionario di controllare la propria casella di posta, nonostante tale richiesta non possa costituire un atto di trattamento di dati personali da parte della Commissione.

**22.** Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il rifiuto della Commissione di chiedere al funzionario di individuare e recuperare le e-mail relative al lavoro pertinenti dalla sua casella di posta in arrivo, in modo da consentire alla Commissione di valutare la loro potenziale divulgazione, sia una cattiva amministrazione.

**23.** Il Mediatore ritiene che l'approccio della Commissione in questo caso costituisca un pericoloso precedente per le future richieste di accesso ai documenti. Se tale approccio dovesse essere seguito in altri casi, tutte le e-mail inviate o ricevute da funzionari in relazione a politiche, attività o decisioni dell'UE sarebbero esentate, a meno che non siano trasferite a banche dati permanenti non personali della Commissione, dall'accesso alle richieste di documenti, sulla base di un argomento falso secondo cui l'identificazione e il recupero di tali documenti costituirebbero una violazione delle norme in materia di protezione dei dati.

**24.** Dato che la richiesta di accesso risale a marzo 2018, è ora molto probabile che le e-mail non registrate nella casella di posta del funzionario interessato siano state cancellate [10] [Link]. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che ulteriori indagini sulla denuncia non avrebbero alcun scopo utile e chiude il caso con la seguente conclusione.

# Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

**La mancata richiesta da parte della Commissione a un funzionario di individuare e recuperare le e-mail nella casella di posta elettronica di lavoro del funzionario, in modo da consentire alla Commissione di valutare se le e-mail possano essere divulgate in risposta a una richiesta di accesso del pubblico ai documenti, è una cattiva amministrazione.**

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 29/04/2020

[1] [Link] Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:31994D0262 [Link].

[2] [Link] Un funzionario designato della Commissione che non occupa alcuna posizione dirigenziale.

[3] [Link] Regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049 [Link].

[4] [Link] A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1049/2001, *"[...] Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione pregiudichi la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali".*

[5] [Link] Regolamento 45/2001 relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0045 [Link].

[6] [Link] Conformemente all'articolo 8, lettera b), del regolamento ( *CE) n. 45/2001, "[...] i dati personali sono trasferiti ai destinatari solo se il destinatario dimostra la necessità di farli trasferire e se non vi è motivo di presumere che gli interessi legittimi dell'interessato possano essere lesi".*

[7] [Link] Regolamento (CE) n. 1049/2001.

[8] [Link] Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2008, *Varec/Commissione* , C-450/06, punto 48.

[9] [Link] Come previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001.

[10] [Link] In linea con la nota del Segretario generale della Commissione sulle norme che disciplinano la gestione dei documenti e l'accesso ai documenti del 16 gennaio 2015, le e-mail non registrate vengono automaticamente cancellate dagli account di posta elettronica dell'agente dopo sei mesi.